



# **CITTÁ DI AFRAGOLA**

## **Città Metropolitana di Napoli**

### **REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE**

**Art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 ss.mm.ii.**

**(Legge 55 del 14 giugno 2019 )**

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

ART. 10 – PARTICOLARI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

ART. 11 - RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE

ART. 12 – DISCIPLINA PER L'INCENTIVAZIONE DELLE VARIANTI

ART. 13 - RINVIO

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ss.mm.ii. di seguito denominato Codice degli appalti.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nei casi in cui ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento.

2. L'entità del fondo di incentivazione per servizi e forniture viene ridotto in funzione della complessità delle funzioni tecniche previste. L'applicazione dell'incentivo a opere e lavori, già previsti in tutti i previgenti regolamenti, viene ampliata con l'art.113 comma 3 del codice, anche a servizi e forniture, ovvero ad appalti considerati dalla previgente normativa di minore complessità. Essendo comunque le procedure dei servizi di minore complessità della costruzione di nuove opere, si applica un incentivo complessivo ridotto. Trovando applicazione l'incentivo anche per le forniture si applica a questa categoria un incentivo ancora ridotto rispetto ai servizi, in quanto le funzioni tecniche relative sono ancora di complessità minore. Vengono esclusi dagli incentivi le forniture di beni di consumo. Sono esclusi, comunque, dalla costituzione del fondo e quindi dalla ripartizione, gli interventi e/o prestazioni che non prevedano per Legge, per regolamenti, o per capitolato d'appalto, un collaudo finale o atto equipollente.

3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, e per l'acquisizione di servizi e forniture di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo

5. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%.
- c) Per interventi di particolare complessità si intendono gli appalti di lavori enunciati all'art.3 c.1 lettere a) - b) - c) e d) del Dpr 380/2001 ss.mm.ii., ed i lavori di manutenzione per i quali venga effettivamente svolta l'attività prevista al successivo art. 6 del presente regolamento.

### ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

### ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, alla formazione del personale, all'acquisto da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle **opere o lavori pubblici**:

a) per opere e lavori fino a €1.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;

b) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 3.000.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;

c) per opere e lavori di importo compreso tra € 3.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;

d) per opere, lavori di importo superiore a € 5.000.001,00 il fondo è pari all'1,7% dell'importo a base di gara;

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai **servizi**

- a) per servizi fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 1,80 % dell'importo a base di gara;
- b) per servizi di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari al 1,70% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari al 1,60% dell'importo a base di gara;
- d) per servizi di importo superiore a € 5.000.000,00 il fondo è pari al 1,50% dell'importo a base di gara; ;

6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle **forniture**:

- a) per forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 1,30 % dell'importo a base di gara;
- b) per forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari al 1,20% dell'importo a base di gara;
- c) per forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari al 1,10% dell'importo a base di gara;
- d) per forniture di importo superiore a € 5.000.000,00 il fondo è pari al 1,00% dell'importo a base di gara; ;

7. Qualora il tipo di contratto di fornitura e/o servizio non preveda uno compiti : di direttore per l'esecuzione, compiti, redazione di atti contabili, coordinamento per la sicurezza, le relative aliquote non saranno liquidabili. Se il tipo di intervento non prevede, invece, il collaudo o atto sostitutivo (certificato di regolare esecuzione, ecc.) non è ammissibile la costituzione del fondo e di conseguenza la ripartizione dello stesso.

8. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, al momento dell'aggiudicazione dell'opera e/o del lavoro, della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

## **ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO**

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita mediante disposizione del dirigente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;

4. Eventuali variazioni e/o integrazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con disposizione del dirigente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal dirigente stesso.

#### ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota del 80% del fondo spettante ai dipendenti:

<b>incentivi per lavori e opere</b>			
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>fasi del procedimento</b>		<b>attività specifica</b>	<b>quota</b>
programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	A.1	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	10%
verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	A.2	attività di verifica dei progetti validazione dei progetti	10%
fase di affidamento	A.3	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	10%
fase della esecuzione	A.4	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	45%
responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	A.5	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	25%
<b>Totali</b>			<b>100%</b>

A.1) Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti): A.1.a) redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 3%; A.1.b) il tecnico o i tecnici che svolgeranno l'attività di preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure per espropriazione 7%;

A.2) Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti) : A.2.a) attività di verifica dei progetti 5% - A.2.b) validazione dei progetti 5%;

A.3) Fase di affidamento : A.3.a) redazione bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc. 5%, A.3.b) controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento e compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza 3% - A.3.c) personale amministrativo, diverso da quello tecnico, che pur non firmando gli atti, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle attività 2% ;

A.4) Fase della esecuzione : A.4.a) attività di predisposizione e di controllo di tutte le procedure di esecuzione dei contratti pubblici, direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi, assistenza al collaudo, 35% dell'incentivo da ripartire fra direttore lavori e suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di salute e di sicurezza (direttore operativo/i), e ispettori di cantiere -

A.4.b) collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto 10%;

A.5) Al responsabile del procedimento attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge: A.5.a) per le attività di Programmazione degli interventi 3% - A.5.b) per le attività di verifica e validazione 4% - A.5.c) fase di affidamento 6% - A.5.d) fase di esecuzione 12%;

<b>incentivi per servizi e forniture</b>			
<b>1</b> <b>fasi del procedimento</b>		<b>2</b> <b>attività specifica</b>	<b>3</b> <b>quota</b>
Fase di affidamento	A.1	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)	25%
Fase della esecuzione	A.2	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	45%
responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	A.3	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste dalle altre disposizioni di legge	30%
<b>Totali</b>			<b>100%</b>

A.1) Fase di affidamento : A.1.a) redazione bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa ecc. 15% - A.1.b) controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento e compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza 5% - A.1.c) personale amministrativo, diverso da quello tecnico, che pur non firmando gli atti, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle attività 5% ;

A.2) Fase della esecuzione : A.2.a) attività di predisposizione e di controllo di tutte le procedure di esecuzione dei contratti pubblici, direzione della esecuzione, ufficio di direzione per l'esecuzione del contratto, eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi, assistenza al collaudo 35% - A.2.b) collaudo/certificato e verifica di conformità 10%;

A.3) Al responsabile del procedimento attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge: A.3.a) per le attività di Programmazione degli interventi 3% - A.3.b) per le attività di verifica e validazione 4% - A.3.c) fase di affidamento 8% - A.3.d) fase di esecuzione 15%;

**2.** Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

**3.** I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 2), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento ed alla sottoscrizione delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

#### **ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE**

1. Compilate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

#### **ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

1. Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Dirigente proponente la liquidazione. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

## **ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua costituisce economia.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

## **ART. 10 - PARTICOLARI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE**

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

## **ART. 11 – RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE**

1. Ai sensi dell'art.24 c.4 del Codice degli appalti ss.mm.ii. l'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze. Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati della progettazione. Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) saranno sostenute dall'Amministrazione.

## **ART. 12 – DISCIPLINA PER LE VARIANTI**

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016).

## **ART. 13 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

## **ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50.

2. Nel periodo transitorio che intercorre dal 19.08.2014 al 19.04.2016 vige il regolamento approvato con Deliberazione di G.M. n.90 del 31/07/2012 per le parti non confliggenti con il quadro normativo vigente nel medesimo periodo, in dettaglio :

- non è riconosciuta alcuna indennità al personale con qualifica dirigenziale;
- l'incentivo da destinare al personale interno è pari all'80% del 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), mentre il restante 20% è destinato al fondo per l'innovazione e la formazione del personale.
- abolizione dell'incentivo pari al 30% della tariffa professionale relativa alla determinazione del compenso per attività di progettazione effettuata per un atto di pianificazione comunque denominati.